

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.P.C. e

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Prof.ssa **GRISANTI Elisa**

- Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

La Prof.ssa **Grisanti Elisa**, nata a Sant'Agata di Militello (Me) il 09.11.1979, Cod. Fisc. GRSLSE79S49I199Q, ivi residente in Via Muti n.2, elettivamente domiciliata in Via Seminara, n 46 di Termini Imerese (PA), nello studio dell'**Avv. Francesco CARATOZZOLO**, del Foro di Termini Imerese, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, con studio in Via Sardegna n. 1 Complesso Agorà di 98076 Sant'Agata di Militello (Me), che elegge domicilio digitale ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

1) Che, la ricorrente è in servizio, in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19, presso l'**I.I.S. "G. Ugdulena" di Termini Imerese (Pa)**, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, nel posto di sostegno presso la Scuola Secondaria di II grado, come da certificato n.20713 del 7.01.2019, rilasciato dal predetto Istituto (allegato n.4);



2) Che, la deducente è titolare presso l'I.I.S. "Ruffini" di Imperia, cod. IMIS006008, nel posto di SOSTEGNO della scuola secondaria di II grado (c.d.c. A019 Filosofia e Storia);

Sulle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19

3) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;

4) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;

5) Che, la docente ha presentato la domanda di trasferimento interprovinciale (all. n. 5) per l'a. s. 2018/19, con allegata anche la documentazione attestante il diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria, ed ha indicato le seguenti sedi, anche con richiesta di cattedre orario esterne per il completamento dell'orario di servizio, e di insegnamento presso scuole carcerarie, ospedaliere, serali e licei europei:

1	Scuola	PAIS00200N	MANDRALISCA
2	Scuola	PAIS02200V	DEL DUCA – BIANCA AMATO
3	Scuola	PAIS00100T	IS G. UGDULENA
4	Scuola	PARH02000A	I.P.S.S.E.O.A. PIETRO PIAZZA
5	Ambito	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022 (Provincia PA)
6	Ambito	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017 (Provincia PA)
7	Ambito	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018 (Provincia PA)
8	Ambito	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019 (Provincia PA)
9	Ambito	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021 (Provincia PA)
10	Ambito	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020 (Provincia PA)
11	Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
12	Ambito	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
13	Provincia	ME	MESSINA
14	Provincia	CT	CATANIA
15	Provincia	SR	SIRACUSA

6) Che, la ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 la Scuola I.I.S. "MANDRALISCA" di Cefalù (Pa) cod. PAIS00200N, che è il luogo più vicino al Comune di Gratteri (Pa), nel quale risiede



il coniuge, con il quale ha dichiarato di volersi ricongiungere nella predetta domanda di mobilità e nel quale non sono presenti scuole secondarie di II grado;

7) Che, l'**U.S.P. - A.T. di Imperia** ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018/19, presentata dalla ricorrente, **n. 91 punti**, di cui 55 per il punteggio base, 30 per il sostegno e 6 per ricongiungimento familiare, ma **non ha riconosciuto ulteriori 12 punti per il servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente nella scuola paritaria "Scibilia" di Capo d'Orlando (Me)**;

8) Che, l'**U.S.P. - A.T.** competente, infatti, non ha attribuito alla docente complessivamente 12 punti, per i 2 anni di servizio d'insegnamento pre ruolo prestato nella c. d. c. A037 (oggi A019) Filosofia e Storia, ovvero 6 punti per ogni anno scolastico che la ricorrente ha prestato presso il **Liceo Socio Psico Pedagogico "E. Scibilia" di Capo d'Orlando (Me), dichiarato paritario con D.Ass. n.1141/XI del 17.12.2004**, per i seguenti periodi, tutti superiori a 180 giorni, come da certificato in atti (all. n. 7):

- per l'a. s. 2007/08: dal 22.09.2007 al 10.07.2008;
- per l'a. s. 2008/09: dal 16.09.2008 al 30.06.2009;

9) Che, se il MIUR avesse riconosciuto il servizio d'insegnamento pre ruolo svolto nella scuola paritaria, la ricorrente avrebbe concorso alle procedure di trasferimento per l'a. s. 2018/19 con **complessivi 103 punti**, ovvero 91 punti convalidati ai quali avrebbero dovuto essere aggiunti i 12 punti;

10) Che, il maniera illegittima il MIUR non riconosce nelle operazioni di mobilità il servizio d'insegnamento svolto dai docenti nelle scuole paritarie, come di seguito argomentato nei motivi di diritto;

11) Che, con email del 13.07.2018 (All.8), il MIUR ha comunicato alla ricorrente che **"per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto il TRASFERIMENTO chiesto"**, senza motivare in alcun modo il mancato soddisfacimento del trasferimento richiesto;

12) Che la deducente, con pec del 27.09.2018 (all. n.9) inoltrata all'**U.S.P. - A.T. Imperia** ed al MIUR, ha presentato un **reclamo in autotutela** avverso tale mancato trasferimento interprovinciale, precisando di non avere illegittimamente ottenuto il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria e dichiarato nella domanda;

13) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in



“esuberano nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell’individuazione di cinque scuole;**

14) Che, l’operato del MIUR determina una grave mancanza di trasparenza in un procedimento operato dalla P.A. e si aggiunge l’ulteriore carenza di informazione in ordine alla **scelta delle sedi** verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale;

15) Che, anche per l’a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata **effettuata senza alcuna informazione circa l’effettiva disponibilità di posti** nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che **tutti i docenti, compreso la ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate;**

16) Che, secondo l’art.6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell’ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia;

17) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le “scelte puntuali” di scuole o ambiti, infatti la scuola o l’ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;

18) Che, tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all’unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale **ha indicato CON SCELTA PUNTUALE 4 scuole e 6 ambiti della provincia di Palermo, nonché 2 ambiti della provincia di**



Messina, e con SCELTA SINTETICA le province di Messina, Catania e Siracusa, nel tentativo di ottenere il trasferimento richiesto;

19) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "**ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**", ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in **due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale**, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

20) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

21) Che, a tali illegittimità nelle procedure si aggiunge anche quella del mancato riconoscimento del punteggio spettante per il servizio pre ruolo presso le scuole paritarie;

Sul mancato ottenimento del trasferimento della ricorrente nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado in provincia di PALERMO, a seguito di procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19

22) Che la ricorrente ha richiesto nella domanda di mobilità di ottenere il trasferimento in quattro scuole della provincia di Palermo, indicate con scelta puntuale, e nei sei ambiti che costituiscono l'intera provincia di Palermo, anch'essi indicati con scelte puntuali;

23) Che in tale provincia i seguenti docenti, concorrenti alla mobilità provinciale, illegittimamente soddisfatta prima di quella tra province diverse, sebbene con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, convalidato in 91 punti, e senza precedenza di legge, hanno ottenuto il trasferimento provinciale in cattedre di sostegno della scuola secondaria di II grado, individuate dall'esponente tra le prime scelte puntuali nella domanda presentata al MIUR, com'è possibile verificare



dall'elenco - bollettino dei movimenti pubblicato il 13.07.2018 dall'USP-AT Palermo, in atti, di seguito parzialmente riportato; (all. n.10)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	ORDINE SCUOLA DI TIPOLOGIA/INCARICO	PROVINCIA DI TITOLARITA'	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA'/INCARICO
GIRACELLO	ROSALIA	28/01/1963	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAIS00100T - IS G. UGDULENA	SIC0000022 - SICILIA AMBITO 0022		89,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
GIUNCATO	FRANCESCO ANTONINO	16/03/1968	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAPC04000P - GARIBALDI	SIC0000018 - SICILIA AMBITO 0018	Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola	87,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO
LAMIA	SILVIA	09/10/1974	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAPC04000P - GARIBALDI	SIC0000018 - SICILIA AMBITO 0018	Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola	91,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO
LICATA	GIORGIA DOMENICA	21/10/1982	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			25,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO
PACE	FRANCESCO	06/03/1968	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAIS03800C - I.T. ECONOMICO E TURISMO "PIO LA TORRE"	SIC0000019 - SICILIA AMBITO 0019		100,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO
PISCIOTTA	SERGIO	13/06/1970	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAIS004009 - UGO MURSIA	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		70,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO
ROTOLO	RENATO	03/12/1965	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			95,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
VITALE	NADIA	31/12/1978	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAIS004009 - UGO MURSIA	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		73,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO
VUTANO	MARIA CRISTINA	11/08/1975	TP	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAIS004009 - UGO MURSIA	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		77,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	PA	HH - SOSTEGNO

24) Che, in particolare, tra i predetti docenti, la Prof.ssa Giracello Rosalia (n. 28.01.1963), titolare nella classe di concorso A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE, ha ottenuto il **trasferimento provinciale** nell'a. s. 2018/19 presso l'Istituto "G. UGDULENA" di Termini Imerese (Pa) cod. PAIS00100T, **con 89 punti, senza precedenza di legge, ed è stata movimentata dal posto normale al posto di sostegno**, ed ha occupato una cattedra che prioritariamente sarebbe spettata alla ricorrente, assunta nel posto di sostegno (cfr. allegato n.3) e titolare in tale tipologia di posto prima della presentazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19 (all. n.5 e n.6), che ha richiesto il trasferimento in tale istituto, come terza sede preferita in domanda, e che ha concorso alle procedure di mobilità con il maggiore punteggio convalidato pari a 91 punti;

25) Che oltre quanto sopra, nella medesima provincia di Palermo, la Prof. Brugaletta Vincenzo, ha ottenuto il **passaggio di cattedra provinciale**

nell'ambito 0018 (PAPSo5000C - ALBERT EINSTEIN), **dal posto normale della c.d.c. A018 Filosofia e Scienze umane, al posto di sostegno della scuola secondaria di II grado**, con 91 punti e senza precedenza di legge;

26) Che il predetto docente ha, quindi ottenuto il passaggio di cattedra, permanendo nello stato ordine d'istruzione, e contestualmente anche il passaggio dal posto normale al posto di sostegno, con un punteggio pari a quello della ricorrente, ovvero con un punteggio inferiore in caso di riconoscimento dei due anni di servizio pre ruolo svolto dalla docente nella scuola paritaria, che, sebbene avesse scelto l'ambito 0018 della provincia di Palermo con settima scelta puntale non ha ottenuto il trasferimento richiesto;

27) Che nell'elenco dei movimenti pubblicati dall'USP Palermo (allegato n.10), peraltro, **non è riportata la classe di concorso nella quale tale docente ha ottenuto il passaggio di cattedra**, con grave carenza di trasparenza delle operazioni di mobilità, che accomunano il trasferimento ottenuto dalla Prof.ssa Giracello al passaggio di cattedra del Prof. Brugaletta, in quanto in entrambe i casi il MIUR riportata nell'elenco pubblicato, esclusivamente la variazione della titolarità dal posto normale a quello di sostegno, senza specificare in qual è stata la variazione della classe di concorso che ha determinato il passaggio di cattedra;

28) Che, per quanto sopra, il MIUR non ha rispettato il criterio del punteggio nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19, come principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito:

29) Che il mancato rispetto del punteggio nelle procedure di mobilità del MIUR è fonte di incertezza in ordine alla correttezza dell'assegnazione delle sedi ai docenti, in quanto *“La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).”* (Tribunale Termini Imerese – sentenza n.741/2018 del 14.11.2018 – allegato n.13);

30) Che, in maniera errata il MIUR non ha applicato alle operazioni di mobilità, né il criterio del punteggio, né ha dato priorità nel soddisfacimento delle istanze di trasferimento ai docenti, con maggiore punteggio, assunti e titolari nel posto di sostegno prima della presentazione della domanda, che non hanno richiesto di variare la tipologia d'insegnamento prestato, e che sono stati superati da docenti con



punteggio minore, che hanno richiesto di variare la tipologia d'insegnamento dal posto normale al posto di sostegno, come nel caso in esame;

Sul mancato ottenimento del trasferimento della ricorrente nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado in provincia di MESSINA, a seguito di procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19

31) Che la deducente nella domanda di trasferimento presentata ha richiesto il trasferimento in tutta la provincia di Messina, indicata con scelta sintetica, ed in particolare anche negli ambiti 0016 e 0013 di tale provincia, che ha indicato con scelte puntuali;

32) Che, l'USP Messina, in data 10.07.2018, con decreto prot. 9875 (All. 20), ha pubblicato l'organico di diritto dei posti normali, di sostegno e di potenziamento della scuola secondaria di II grado, ovvero dopo la data di scadenza del 26.04.2018 prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2018 / 19;

33) Che, nel predetto decreto sono riportati 372 posti di sostegno complessivi, costituenti l'organico di diritto di sostegno della provincia di Messina, ma, a differenza di quanto fatto per i posti curricolari, non è stata pubblicata la ripartizione di tali cattedre per ogni scuola ed il numero di docenti attribuiti ad ogni istituto scolastico, con grave mancanza di trasparenza delle operazioni di mobilità, relativa all'impossibilità di essere messi a conoscenza dei posti di sostegno effettivamente vacanti e disponibili prima dei movimenti del 13.07.2018;

34) Che, pertanto il MIUR in provincia di Messina, con la pubblicazione del 10.07.2018, non ha reso noto prima dei movimenti del 13.07.2018, le sedi disponibili per le operazioni di mobilità di sostegno della scuola secondaria di II grado;

35) Che, in **provincia di Messina, nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado NON è stato trasferito nessun docente che abbia partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale, infatti sono state soddisfatte esclusivamente le domande di mobilità provinciale;**

36) Che, tra i docenti concorrenti alla mobilità provinciale nel posto di sostegno hanno ottenuto il trasferimento anche i seguenti **docenti senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente,** come risulta dall'elenco pubblicato dall'USP Messina il 13.07.2018 (allegato n.19):



COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO /PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDE NZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO
GRIMALDI	SERENA	25/04/1979	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014			51,00	MOVIMENTO A DOMANDA
SCIPILLITI	ANTONINA	15/11/1983	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015		31,00	MOVIMENTO A DOMANDA
STURIALE	MARIAGIUSEP PA	21/03/1980	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI" TAORMINA	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		19,00	MOVIMENTO A DOMANDA

37) Che, in esito alle procedure del 13.07.2018, l'USP - AT Messina non ha pubblicato per l'a. s. 2018/19 il PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO, che tutti gli altri uffici scolastici provinciali allegano al bollettino dei movimenti, e che permette di verificare in maniera immediata i posti disponibili all'inizio dei movimenti, il numero di posti residui al termine delle procedure provinciali e l'applicazione delle aliquote contrattualmente previste ai posti residui, che determinano il numero di trasferimenti interprovinciali, passaggi di ruolo o cattedra e il numero di immissioni in ruolo su posti di sostegno nell'a. s. 2018/19;

38) Che, il non avere destinato alcun posto a mobilità interprovinciale, passaggi di ruolo o di cattedra ed immissioni in ruolo per l'a. s. 2018/19, rappresenta una vera e propria "anomalia", in una provincia nella quale ogni anno sono presenti diverse centinaia di posti di sostegno, e, per tale ragione, la ricorrente ha dovuto confrontare numerosi decreti pubblicati dall'USP - AT Messina per potere determinare i seguenti errori e violazioni nelle procedure, che hanno comportato il mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale della ricorrente;

39) Che, infatti, **non tutte le sedi disponibili dell'organico di diritto da destinare alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, riguardanti il posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, sono state effettivamente distribuite ai docenti che ne avevano fatta richiesta**, in quanto, in data 17.07.2018, ovvero pochi giorni dopo la pubblicazione dell'esito della mobilità per l'a. s. 2018/19, l'USP Messina ha pubblicato il prospetto delle **cattedre disponibili** da destinare a scuole di servizio ai **docenti trasferiti negli ambiti** della provincia di Messina, a seguito di mobilità per l'a. s. 2018/19 (allegato n.21);

40) Che, tale disposizione, detta "passaggio da ambito a scuola", è stata contrattualmente prevista dal MIUR in sostituzione della cosiddetta "chiamata



diretta” per l’ottenimento dell’incarico triennale dei docenti trasferiti a seguito di mobilità negli ambiti delle province presso i quali sono divenuti titolari, come previsto dal CCNI del 26.06.2018 (all. 40);

41) Che, nel decreto n.10305 del 17.07.2018 (all. 21), l’USP – At Messina ha reso nota la disponibilità delle seguenti **8 cattedre interne di sostegno per la scuola secondaria di II grado, residue, vacanti e disponibili** non essendo state assegnate ad alcun docente durante le procedure che si sono concluse il 13.07.2018:

CODICE AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	CODICE SCUOLA	DENOMINAZIONE SCUOLA	CODICE CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO	CODICE TIPO POSTO	DENOMINAZIONE TIPO POSTO	TIPO SCUOLA	DISPONIBILITA' CATTEDRE INTERNE	DISPONIBILITA' CATTEDRE ESTERNE
SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013AMBITO 13 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	AD01	SOSTEGNO	HH	SOSTEGNO	NORMALE	3	0
SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013AMBITO 13 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS019009	IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA	AD01	SOSTEGNO	HH	SOSTEGNO	NORMALE	1	0
SIC0000014	SICILIA AMBITO 0014AMBITO 14 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS03200Q	ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI	AD01	SOSTEGNO	HH	SOSTEGNO	NORMALE	2	0
SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016AMBITO 16 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS023001	IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI	AD01	SOSTEGNO	HH	SOSTEGNO	NORMALE	1	0
SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016AMBITO 16 - PROVINCIA DI MESSINA	MEPC060006	LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI	AD01	SOSTEGNO	HH	SOSTEGNO	NORMALE	1	0

42) Che, in esito alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19, **solo due docenti** (*Paradiso Rosa e Grimaldi Serena*, di seguito generalizzate nell’estratto dal bollettino del 13.07.2018) **hanno ottenuto il trasferimento nell’ambito Sicilia Ambito 0014** e, pertanto, avrebbero dovuto essere state assegnate, per il triennio, nelle due cattedre interne disponibili di tale ambito, cioè l’I.S. “Caminiti – Trimarchi” di Messina, con apposito decreto prot. 0011908 del 13.08.2018 pubblicato dall’USP Messina;

HH - SOSTEGNO	GRIMALDI	SERENA	25/04/1979	CT	TRASFERIMENTO	SIC0000014 - SICILIA	NORMALE				51,00	MOVIMENTO	SCUOLA	ME	A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	METF020001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA	SIC0000015 -	TITOLARE SU
					PROVINCIALE	AMBITO 0014						A DOMANDA	DI II GRADO				SICILIA	
																	AMBITO 0015	SCUOLA

HH - SOSTEGNO	PARADISO	ROSA	23/05/1971	EE	TRASFERIMENTO	SIC0000014 - SICILIA	NORMALE			Ufficio docenti titolari su ambito privi di incarico o docenti senza sede	153,00	TRASFERIM	SCUOLA	ME	HH - SOSTEGNO	SIC0000016 -		TITOLARE SU
					PROVINCIALE	AMBITO 0014						ENTO	SECONDARIA			SICILIA AMBITO		
												D'UFFICIO	DI II GRADO			0016		AMBITO

43) Che, di conseguenza le 6 cattedre interne disponibili negli ambiti 0013 e 0016, indicate nel decreto del 17.07.2018 pubblicato dall’USP Messina, non destinate ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento in ambito a seguito di mobilità dell’a. s. 2018/19, avrebbero dovuto essere destinate, tutte o in parte, ai trasferimenti interprovinciali, mentre sono state attribuite dall’USp Messina, con decreto prot.0011908 del 13.08.2018, in maniera arbitraria, a docenti che non hanno partecipato alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19;



44) Che, secondo l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale;

45) Che, l'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prevede anche che *“I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8”*, ovvero delle percentuali del 30% per i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la mobilità professionale;

46) Che, **lo stesso CCNI 2017, a titolo di esempio (pag.10), calcola il caso di ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali**, che devono essere suddivisi nel seguente modo: **4 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo e 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciali, nessun posto alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo):**

Posti Disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 60%)	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10
Posti destinati alla mobilità (aliquota 40%)	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7
di cui 75% destinati ai trasferimenti	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

47) Che, per quanto contrattualmente previsto, in presenza di 6 cattedre residue, il MIUR avrebbe dovuto eseguito 2 trasferimenti interprovinciali e 4 immissioni in ruolo, in provincia di Messina, nell'a. s. 2018/19;

48) Che, la ricorrente in data 13.08.2018, ha preso visione del decreto prot.0011908 con il quale l'USP – AT Messina ha pubblicato l'assegnazione delle cattedre destinate ad incarico triennale dei docenti che, con provvedimento prot. n. 10246 del 13.07.2018, relativo alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, hanno ottenuto il trasferimento e la titolarità negli ambiti della provincia di Messina, nei posti normali e di sostegno della scuola secondaria di secondo grado (allegato n. 18);



49) Che, ai sensi dell'art.4 del CCNI del 26.06.2018 (allegato n.40) relativo al cosiddetto "passaggio da ambito a scuola", **gli unici docenti legittimati ad ottenere la scuola di servizio per un triennio sono quelli che hanno attenuto il trasferimento in un ambito della scuola secondaria di II grado, a seguito di procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19**, e che sono espressamente indicati nell'elenco dei movimenti pubblicato da ogni provincia in data 13.07.2018 (all. n. 19);

50) Che, **inspiegabilmente, nel decreto prot. n. 0011908 del 13.08.2018, le docenti Paradiso e Grimaldi**, trasferite nell'ambito 0014 della provincia di Messina, a seguito di procedure di mobilità nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado con decreto dell'USP – AT Messina del 13.07.2018, **uniche aventi diritto all'ottenimento della scuola d'incarico triennale**, in base all'art.4 del CCNI del 26.06.2018 (all. 40), **non sono state destinate alle spettanti sedi scolastiche, mentre sono state assegnate 6 cattedre interne di sostegno ai seguenti docenti, con provvedimento dell'ufficio successivo alle esecuzione delle procedure, che NON hanno partecipato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente violazione della relativa contrattazione e con l'illegittima destinazione di tali posti di sostegno a docenti che non hanno presentato la domanda di mobilità entro il termine di scadenza del 26.04.2018 e che non sono stati selezionati dall'algoritmo ministeriale;**

DI BERNARDO DANIELA	22/06/1970	SIC0000013	Provvedimento	MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	HH	SOSTEGNO	COI
FERRARO ROSALIA	08/05/1959	SIC0000016	Provvedimento	MEIS023001	IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI	HH	SOSTEGNO	COI
IOPPOLO ROCCO	17/11/1972	SIC0000016	Provvedimento	MEPC060006	LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI	HH	SOSTEGNO	COI
LEMMO ELENA	05/12/1970	SIC0000013	Provvedimento	MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	HH	SOSTEGNO	COI
LO PRESTI EMANUELA	15/07/1979	SIC0000013	Provvedimento	MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	HH	SOSTEGNO	COI
MANCUSO CARMEN	06/07/1974	SIC0000013	Provvedimento	MEIS019009	IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA	HH	SOSTEGNO	COI

51) Che, l'USP Messina non ha reso noto di avere assegnato le sedi spettanti nell'ambito 0014 alle docenti Paradiso e Grimaldi, né un'eventuale revoca dei loro trasferimenti;

52) Che, l'USP – AT Messina, in maniera arbitraria, non ha destinato posti di sostegno residui e disponibili alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente anomala non esecuzione di trasferimenti interprovinciali ed immissioni in ruolo nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado;

53) Che, **il medesimo ufficio ha utilizzato 4 posti da destinare ad immissioni in ruolo in favore di docenti già di ruolo e 2 posti spettanti a**



mobilità interprovinciale in favore di docenti già assegnati in provincia di Messina con i decreti pubblicati nel sito istituzione nell'anno 2017 e allegati (allegato n.46);

54) Che, i Prof. Di Bernardo, Ferraro, Ioppolo, Lemmo, Lo Presti, non hanno partecipato alle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 ed erratamente sono stati destinatari delle predette 6 cattedre di sostegno, in violazione delle norme contrattuali sulla mobilità, in quanto avevano già attenuto delle sedi di servizio in provincia di Messina nell'a. s. 2017/18, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2016/17, come da decreti allegati in atti (allegato n. 46);

55) Che, in tali decreti (allegato n.46) l'USP – AT Messina ha fatto presente di non potere effettuare la “rielaborazione informatica o manuale dei trasferimenti a. s. 2016/17, relativi alla fase nazionale gestita dall'Amministrazione Centrale”, con la conseguenza che **l'ufficio, in maniera arbitraria e discrezionale, ha utilizzato cattedre disponibili nell'organico di diritto, vacanti e libere prima dei movimenti, in favore di docenti concorrenti alle procedure di mobilità dell'a. s. 2016/17**, con grave pregiudizio e danno per i partecipanti alle operazioni di mobilità nei posti di sostegno in provincia di Messina nell'a. s. 2018/19, che hanno subito una riduzione dei posti nei quali soddisfare le proprie richieste, senza averne, peraltro, alcuna informazione, stante la grave carenza di trasparenza delle procedure;

56) Che, il CCNI del 26.06.2018 relativo all'ottenimento della sede di servizio triennale dei docenti trasferiti negli ambiti in esito alle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19, non prevede in nessuna sua parte la destinazione di sedi residue al termine dei movimenti ad esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per le operazioni di mobilità degli anni scolastici precedenti, né prevede una contrazione delle immissioni in ruolo e dei trasferimenti interprovinciali in favore di docenti già di ruolo ed in servizio in provincia di Messina, che **non** hanno concorso alla mobilità nell'a. s. 2018/19;

57) Che, l'USP – AT Messina, pertanto, ha assegnato le 6 C.O.I di sostegno in violazione del CCNI 2017, prorogato alla mobilità in contestazione, ed in violazione del CCNI del 26.06.2018, in base ai quali **SOLO i docenti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti, in esito alla mobilità dell'a. s. 2018/19, hanno diritto ad ottenere la sede d'incarico triennale**, come completamento delle stesse procedure di mobilità;



58) Che, peraltro, non si comprendono le motivazioni che hanno determinato l'USP - AT Messina a fare subire tale illegittima decurtazione di posti di sostegno esclusivamente in danno ai docenti concorrenti alla fase interprovinciale (trasferimenti e passaggi di cattedra e ruolo) ed alle immissioni in ruolo dell'a.s. 2018/19, in quanto tutti i trasferimenti provinciali nei posti di sostegno sono stati effettuati, con una evidente discriminazione tra docenti concorrenti alle medesime procedure;

59) Che, il MIUR avrebbe potuto utilizzare i 118 posti in deroga sul sostegno per la scuola secondaria di II grado, disponibili e pubblicati dall'USP - AT Messina prot. n.12553 del 29.08.2018, al fine di assegnare ai predetti docenti altre sedi della provincia di Messina, diverse da quelle nelle quali hanno prestato servizio nell'a. s. 2017/18, anziché ridurre arbitrariamente le disponibilità delle cattedre da destinare a mobilità;

60) Che, **in base alla contrattazione sulla mobilità sono destinatari di posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia esclusivamente i docenti concorrenti alle operazioni di mobilità, tant'è vero che anche i docenti perdenti posto, soprannumerari ed in esubero presentano la domanda di mobilità e concorrono con gli altri docenti all'assegnazione delle cattedre libere;**

61) che, con decreto prot. 12574 del 29.08.2018 (allegato n.52), l'USP Messina ha disposto il trasferimento della Prof.ssa *Paradiso Rosa* (n. 23.05.1971) nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, presso l'I.S. "Sciascia" di Sant'Agata di Militello, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 257/2017, ma **non ha contestualmente riattivato le procedure per la riassegnazione del posto di sostegno** nella scuola secondaria di II grado nell'ambito 0014, facente parte dei posti destinati alle operazioni di trasferimento dei docenti, né ha disposto l'assegnazione ad alcun docente concorrente alle procedure di mobilità per l'as. 2018/19 della sede di incarico triennale presso l'I.I.S. "Caminiti – Trimarchi" di Messina;

62) Che, di conseguenza, al termine delle procedure di mobilità provinciale riguardante i posti sostegno della scuola secondaria di II grado, **sono residue e disponibili n. 7 cattedre interne di sostegno in provincia di Messina, di cui 1 cattedra nell'ambito 0014, 2 cattedre nell'ambito 0016 e 4 cattedre nell'ambito 0013,** così come pubblicato e reso noto dallo stesso U.S.P. - A.T. Messina il 17.07.2018;



63) Che, se il MIUR avesse operato in osservanza alla contrattazione sulla mobilità e del CCNI del 26.06.2018, in provincia di Messina, sarebbero stati effettuati 2 trasferimenti interprovinciali, 4 immissioni in ruolo e 1 passaggio di cattedra o di ruolo, nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado;

64) Che, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento richiesto in una delle 7 cattedre di sostegno dell'ambito nella domanda di trasferimento, in quanto gli istituti scolastici di Messina, "Minutoli" e "Antonello", fanno parte dell'ambito 0013, mentre gli istituti scolastici di Patti (Me), "Borghese – Faranda" e "Vittorio Emanuele III", fanno parte dell'ambito 0016, entrambi richiesti con scelta puntuale nella domanda di trasferimento e l'Istituto Caminiti – Trimarchi si trova a Messina, indicata dalla docente con scelta sintetica della provincia;

65) Che, tale disponibilità dimostra la violazione della contrattazione sulla mobilità da parte del MIUR nella gestione della fase "mobilità interprovinciale" in provincia di Messina, in quanto **in presenza di posti residui al termine dei movimenti della fase provinciale, gli stessi avrebbero dovuto essere destinati ad immissioni in ruolo, trasferimenti interprovinciali e passaggio di ruolo/cattedra con l'applicazione di aliquote prestabilite**, ed, inoltre, in caso di rettifiche dei movimenti del 13.07.2018, il MIUR avrebbe dovuto ristabilire la legittimità delle procedure di mobilità con la destinazione della sede di sostegno nell'ambito 0014, resa vacante a seguito di rettifica del movimento, con l'assegnazione di tale cattedra ai docenti, che come la ricorrente, hanno concorso alle procedure di mobilità e non sono stati soddisfatti;

66) Che, con decreto prot. n.11863 del 10.08.2018, l'USP – AT Messina ha reso noto che nessuna immissione in ruolo nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sarebbe stata effettuata per l'a.s. 2018/19, con la conseguente mancata ripartizione dei 7 posti di sostegno residui, pubblicati dal medesimo ufficio il 17.07.2018 e non destinati ad alcun docente; (allegato n.16)

67) Che, quanto contestato è dimostrato della documentazione allegata;

§§§

Sul mancato ottenimento del trasferimento della ricorrente nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado in provincia di CATANIA, a seguito di procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19

68) Che la ricorrente ha richiesto nella domanda di mobilità di ottenere il trasferimento nella provincia di Catania, che ha indicato con scelta sintetica;



69) Che in tale provincia i seguenti docenti, concorrenti alla mobilità provinciale, illegittimamente soddisfatta prima di quella tra province diverse, sebbene con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, convalidato in 91 punti, ma spettante pari a 103 punti, e senza precedenza di legge, hanno ottenuto il trasferimento provinciale in cattedre di sostegno individuate dall'esponente con l'indicazione dell'intera provincia di Catania nella domanda presentata al MIUR, com'è possibile verificare dall'elenco - bollettino dei movimenti pubblicato il 13.07.2018 dall'USP-AT Palermo, in atti, di seguito parzialmente riportato; (all. n.11)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO /PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
AMADDIO	ROSA ANNA	17/07/1973	RG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS04300B - ITI G.MARCONI	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		80,00
CANNAVO'	NADIA	27/11/1974	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTRH05000N - ROCCO CHINNICI	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		28,00
CURRO'	ANGELA ANNA	26/07/1981	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTRH05000N - ROCCO CHINNICI	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		40,00
GIOVINO	NADIA	18/01/1980	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS016003 - FRANCESCO REDI	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		96,00
LA COGNATA	ANGELICA	03/01/1979	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS024002 - IS "C.A. DALLA CHIESA"	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008		86,00
LICANDRO	PIERGRAZIA	16/02/1974	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS016003 - FRANCESCO REDI	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		69,00
MEZZASALMA	TIZIANA	24/09/1974	RG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS04300B - ITI G.MARCONI	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		77,00
RAO	CARMINE	29/09/1979	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTRH05000N - ROCCO CHINNICI	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		45,00
SALAMONE	ANNA	21/05/1978	AG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS024002 - IS "C.A. DALLA CHIESA"	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008		79,00
SCIACCA	FRANCESCA	13/12/1981	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS016003 - FRANCESCO REDI	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		29,00
SPAMPINATO	VINCENZA	14/07/1977	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTPM01000E - LICEO STATALE FRANCESCO DE SANCTIS	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		63,00

70) Che, anche in provincia di Catania, il MIUR non ha rispettato il criterio del punteggio nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19, come principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito;

§ § §

71) che la ricorrente è affetta morbo di Basedow e le condizione di stress e di incertezza lavorativa a cui è sottoposta aggravano la patologia di cui è affetta (allegato n.14), anche in considerazione della condizione familiare della docente che



è madre di una bambina di età inferiore a 3 anni e che ogni anno si sottopone alle operazioni di mobilità del corpo docente senza ottenere il trasferimento richiesto (allegato n.51);

§§§

72) Che, quanto sopra esposto, conferma l'illegittimità delle operazioni di mobilità relative ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado in provincia di Palermo, Messina e Catania per l'a. s. 2018 / 19, che sono illegittime e viziate, con grave pregiudizio e danno per la docente, superata da docenti con punteggi inferiori;

73) Che, il mancato riconoscimento del punteggio spettante per il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria, nonché i predetti vizi ed errori contestati, hanno "falsato" tutte le procedure previste dal CCNI 2017 prorogato alla mobilità in contestazione ed hanno danneggiato la ricorrente, che ha non ha ottenuto il trasferimento richiesto;

74) Che, le procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.



Come riferito in narrativa, la ricorrente, si è sottoposta a mobilità interprovinciale nell'a. s. 2018/19, nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado.

La docente ha allegato alla domanda di trasferimento tutta la documentazione comprovante il diritto ad ottenere 12 punti, per avere prestato 2 anni di servizio pre ruolo nella scuola paritaria "Scibilia" di Capo d'Orlando (6 punti per ogni anno di servizio pre ruolo).

L'USP – AT competente ha convalidato la domanda attribuendole 91 punti, ed ha negato alla ricorrente 12 punti per servizio pre ruolo prestato nella predetta scuola paritaria.

A seguito del mancato trasferimento interprovinciale, richiesto dalla ricorrente nelle sedi indicate nella domanda di trasferimento, la docente ha presentato, a mezzo pec, un reclamo in autotutela al MIUR e all'USP competente, che non è stato riscontrato. Il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate in domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19, è stato ampiamente dimostrato in premessa, e le specifiche argomentazioni si richiamano integralmente e non si trascrivono per brevità.

In sintesi, in premessa è stato contestato **il mancato rispetto del punteggio nelle procedure di mobilità operate dal MIUR nell'a. s. 2018/19**, relativamente ai posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado, che ha determinato il superamento e il mancato trasferimento della ricorrente nelle **province di Palermo, Messina e Catania**, da parte di soggetti con punteggio inferiore e senza precedenza di legge.

Riguardo alle operazioni di **mobilità in provincia di Messina**, in premessa è stato contestato che, nell'a. s. 2018/19, **il MIUR ha effettuato esclusivamente trasferimenti provinciali e non ha effettuato, in maniera illegittima, nessuna immissione in ruolo, nè trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra o di ruolo.**

La ricorrente, infatti, per quanto chiarito e ampiamente rilevato in premessa, in maniera illegittima non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, nonostante **l'accertata disponibilità di posti, residui al termine della fase provinciale, che sono stati illegittimamente destinati a docenti già di ruolo e già in servizio in provincia di Messina nell'a. s. 2017/18, che non hanno concorso alle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19.**

L'esponente, attraverso l'analisi della numerosa documentazione allegata, come già chiarito in premessa, ha verificato che **il MIUR, in violazione della**



contrattazione sulla mobilità, non ha effettuato alcun trasferimento interprovinciale nei posti di sostegno, vacanti e disponibili, in provincia di Messina, che sono stati arbitrariamente destinati a docenti non concorrenti alle procedure dell'a. s. 2018/19, in quanto già in servizio in provincia di Messina in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, allegati, relativi alla mobilità dell'a. s. 2016/17.

Tali posti di sostegno sono stati sottratti ai docenti che, come la ricorrente, ne hanno legittimamente fatto richiesta nella domanda di trasferimento e che, per ottenerli, hanno concorso alle procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, sottoponendosi alla relativa procedura informatica.

Tali posti di sostegno, disponibili per soddisfare i momenti richiesti dai docenti, invece sono stati destinati in maniera arbitraria ed in violazione dalla contrattazione sulla mobilità a soggetti che non hanno concorso alle operazioni di mobilità nell'a. s. 2018/19.

La ricorrente ha, inoltre, contestato che a seguito del provvedimento di rettifica della sede di trasferimento ottenuto dalla docente Paradiso Rosa, con le operazioni di mobilità dell'a. s. 2018/19, il MIUR non ha provveduto al ripristino della legittimità del procedimento amministrativo, con la riassegnazione della sede, vacante e disponibile, presso l'Istituto "Caminiti – Trimarchi" di Messina, nell'ambito 0014, ai docenti aventi diritto, che come la ricorrente non hanno ottenuto il trasferimento.

Le suddette violazioni riscontrate nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, sono frutto di attività operate d'ufficio, successivamente alla definizione dei movimenti da parte dell'algoritmo, pubblicati il 13.07.2018.

Le procedure di mobilità relative ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado in provincia di Messina sono illegittime anche in considerazione dell'errata comunicazione dei dati iniziali relativi ai posti vacanti che sono stati gestiti dall'algoritmo e che hanno dato luogo ad un minore numero movimenti nell'a.s. 2018/19 rispetto a quelli dovuti.

Le 3 C.O.I. di sostegno vacanti presso l'istituto "Minutoli" di Messina, e le 3 C.O.I. di sostegno presso gli Istituti "Antonello" di Messina e "Borghese – Faranda" e "Vittorio Emanuele III" di Patti (Me) sono, infatti, state accantonate e destinate a docenti non concorrenti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19.

Se il MIUR avesse operato secondo quanto previsto dalla contrattazione sulla mobilità ed avesse destinato tutti i posti vacanti e disponibili in provincia di Messina alle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, la ricorrente avrebbe ottenuto il



trasferimento nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, che illegittimamente le è stato negato.

§ § §

Sulla violazione delle norme contrattuali di mobilità, si segnala **l'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa dal Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel giudizio n. 42754/2017 R.G.** (allegato n.32 pag.4), che ha riconosciuto la violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, a causa della mancata redistribuzione delle numerose sedi che si erano rese disponibili ad operazioni di mobilità concluse, a causa della **revoca** da parte degli U.S.P. - A.T. Messina e Palermo, di numerosi **trasferimenti ritenuti errati** in quanto effettuati in favore di **docenti senza il previsto titolo**, con la conseguenza che i posti disponibili al termine delle procedure non sono stati ridistribuiti, in base alle aliquote previste nel CCNI 2017, come nel caso in esame.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha concluso con il riconoscimento del diritto della docente ad ottenere il trasferimento in una delle sedi disponibili ed oggetto di revoca del movimento, che, peraltro, corrispondeva con la prima sede richiesta dalla docente in domanda di mobilità interprovinciale.

Il medesimo **Tribunale di Roma con Ordinanza n. cron 69983/2018 del 10.07.2018, resa nel procedimento n.42432/2017 R.G.** (all. n.35 pag.3 e 4), riguardante **un caso analogo a quello in esame (con 6 posti residui al termine dei movimenti)**, ha riscontrato l'errata applicazione delle aliquote (60%, 30% e 10%) previste dal CCNI 2017, che, essendo stato prorogato, ha regolato le operazioni di mobilità del corpo docente anche nell'a. s. 2018/19, ed ha accolto il ricorso della scrivente difesa con l'ordine di provvedere al trasferimento della ricorrente nella prima sede della provincia di Messina indicata in domanda.

In particolare tale Tribunale si è così espresso in ordine alle errate procedure di mobilità per l'a. s. 2017/18, pag.: *“Si tratta di irregolarità dovute ad un applicazione errata del disposto di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, ... Risulta incontestato che in provincia di Messina, nella c. d. c. A027 Matematica e fisica sono state effettuate 3 immissioni in ruolo di docenti neo assunti, 2 trasferimenti interprovinciali in favore di docenti con diritto di precedenza e 1 passaggio di cattedra. Tale assegnazione non risulta conforme all'applicazione regolare dell'algoritmo illustrata nel CCNI 2017 che simula la ripartizione di **6 posti residui dopo i movimenti provinciali** con 4 posti destinati alle nuove immissioni, 2 ai trasferimenti interprovinciali e nessun posto*



alla mobilità professionale. Ne consegue che se fosse stato questo l'iter seguito dall'amministrazione, la ricorrente sarebbe stata preferita rispetto al docente beneficiario del posto per passaggio di cattedra con conseguente soddisfazione della domanda formulata come prima scelta."

Per quanto sopra dedotto le operazioni di mobilità effettuate dal MIUR nell'a. s. 2018/19 sono frutto di procedure errate che hanno determinato un numero di trasferimenti interprovinciali minori rispetto ai numerosi posti effettivamente disponibili e non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento della ricorrente nelle sedi indicate in domanda.

§ § §

Sull'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale e dei passaggi di cattedra provinciali, anche in caso di trasferimento e passaggio di cattedra DAL POSTO NORMALE AL POSTO DI SOSTEGNO, di docenti senza precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente

Come di seguito precisato, nelle sedi indicate dalla docente in domanda, il MIUR ha effettuato diversi trasferimenti di insegnanti, con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, che hanno ottenuto il movimento richiesto nelle sedi indicate dall'esponente nella domanda, a causa **dell'illegittimo soddisfacimento prioritario della variazione della tipologia d'insegnamento, dal posto normale della classe di concorso di titolarità al posto di sostegno.**

In particolare, la Prof.ssa Giracello Rosalia (n. 28.01.1963), titolare nella classe di concorso A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE, ha ottenuto il **trasferimento provinciale** nell'a. s. 2018/19 presso l'Istituto "G. UGDULENA" di Termini Imerese (Pa) cod. PAIS00100T, **con 89 punti, senza precedenza di legge**, ed **è stata movimentata dal posto normale al posto di sostegno**, ed ha occupato una cattedra che prioritariamente sarebbe spettata alla ricorrente, assunta nel posto di sostegno (cfr. allegato n.3) e titolare in tale tipologia di posto prima della presentazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19 (all. n.5 e n.6), che ha richiesto il trasferimento in tale istituto, come **terza sede preferita** in domanda, e che ha concorso alle procedure di mobilità con il maggiore punteggio convalidato pari a 91 punti.

Oltre quanto sopra, nella medesima provincia di Palermo, il Prof. Brugaletta Vincenzo, ha ottenuto il **passaggio di cattedra provinciale** nell'ambito 0018, **dal posto normale della c.d.c. A018 Filosofia e Scienze umane, al posto di sostegno della scuola secondaria di II grado**, con 91 punti e senza precedenza



di legge, superando la ricorrente che, con il medesimo punteggio convalidato, ovvero con punteggio superiore pari a 103 punti per i due anni di servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento richiesto con settimana scelta puntuale in tale ambito.

Peraltro, nell'elenco dei movimenti pubblicati, peraltro, **non è riportata la classe di concorso nella quale tale docente ha ottenuto il passaggio di cattedra**, con grave carenza di trasparenza delle operazioni di mobilità, che accomunano, in maniera non conforme a quanto disposto dalla contrattazione sulla mobilità, il trasferimento ottenuto dalla Prof.ssa Giracello al passaggio di cattedra del Prof. Brugaletta, in quanto in entrambe i casi il MIUR riportata nell'elenco pubblicato, esclusivamente la variazione della titolarità dal posto normale a quello di sostegno, senza specificare in qual è stata la variazione della classe di concorso che ha determinato il passaggio di cattedra.

Al riguardo si rileva l'illegittimità della contrattazione sulla mobilità in un duplice aspetto: **il mancato rispetto del criterio del punteggio nelle procedure di mobilità e il soddisfacimento prioritario dei trasferimenti provinciali anche in favore di docenti che chiedono di variare la tipologia d'insegnamento, da posto normale a posto di sostegno, in presenza di docenti già titolari nel posto di sostegno che concorrono, come la ricorrente, al trasferimento tra province diverse esclusivamente per tale posto e con punteggio superiore.**

Il principio del merito, sul quale si fonda ogni procedura concorsuale, non può prescindere dal rispetto del punteggio, che permette lo scorrimento imparziale ed equo delle graduatorie.

Il rispetto del punteggio a sua volta garantisce il soddisfacimento prioritario delle istanze di chi ha un maggior numero di anni di servizio e soprattutto, come nel caso in questione, di chi ha una maggiore esperienza nell'ambito dell'insegnamento delle attività di sostegno, che viene illegittimamente penalizzato a causa della sede di titolarità dalla quale si origina il movimento.

Sul punto si richiama la **sentenza n. 2390 del 23.04.2012 del Consiglio di Stato, sezione VI** (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.), sovrapponibile per analogia, che ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che (come la ricorrente) hanno punteggio maggiore.



Nel caso che ci occupa è chiaro che il MIUR non ha rispettato il principio di scorrimento della graduatoria dei docenti di sostegno, concorrenti alle operazioni di mobilità tra province diverse, che sono stati superati in maniera illegittima da docenti con punteggi inferiori e titolari nei posti normali, che hanno ottenuto il trasferimento provinciale dal posto normale al posto di sostegno, in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

§§§

In ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR - l'orientamento del Tribunale di Ferrara

Nell'articolata premessa è stato, in particolare, contestato che nelle province di Palermo, Messina e Catania tutte le operazioni di mobilità relative ai posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono viziate dall'assoluta mancanza di trasparenza e carenza di informazioni, che hanno determinato notevoli difficoltà per l'esponente di dimostrare errori nelle procedure, in carenza di informazioni "chiave" non rese disponibili dal MIUR.

Sul punto, infatti, è stata evidenziata la mancanza della pubblicazione in provincia di Messina dell'elenco delle cattedre disponibili prima dei trasferimenti.

L'USP Messina, inoltre, non ha allegato ai movimenti del 13.07.2018 il PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO, che tutti gli altri uffici scolastici provinciali allegano al bollettino dei movimenti, con la conseguenza che per verificare la correttezza delle operazioni di mobilità, la ricorrente ha dovuto analizzare molteplici decreti pubblicati in mesi diversi ed ha riscontrato delle anomalie che sarebbero immediatamente e facilmente state rilevate con la pubblicazione di tale prospetto.

La mancata pubblicazione di tale prospetto, comunque, non consente di accertare il numero dei posti di sostegno disponibili prima dei trasferimenti in provincia di Messina, che il MIUR non ha reso noto, con grave carenza di trasparenza del procedimento di mobilità.

Oltre quanto sopra, il MIUR non pubblica neanche l'elenco degli esclusi, non soddisfatti dalle procedure di mobilità, con la conseguenza che i docenti, che come l'esponente hanno concorso a dette procedure, non hanno contezza del proprio posizionamento nelle miriadi di graduatorie (una per ogni sede scelta nelle domande), anch'esse non rese note dal Ministero, né possono conoscere il numero di docenti graduati per ogni sede preferita, il tutto con grave mancanza di trasparenza



in una procedura pubblica, i cui esiti non possono essere verificati con precisione dai partecipanti.

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. (all n.15) ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, **in base al “principio di vicinanza della prova”, spetta la ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.**

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *“Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. docc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati.” (All. n.47).*

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19



Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- previsto che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, all'art. 6, comma 2 del CCNI 2017 prorogato, e, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha consentito che le richieste di trasferimento all'interno della provincia siano soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);
- ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, e con l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;
- non ha applicato in maniera corretta le aliquote previste per la determinazione dei posti residui al termine delle operazioni provinciali da assegnare alla mobilità interprovinciale, che illegittimamente prevede l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;
- non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte "puntuali", ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l'eventuale indisponibilità dei posti ed ha privilegiato



l'indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;

- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;

- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta “sintetica”;

- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell'esecuzione delle operazioni di mobilità;

- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;

- ha inviato comunicazioni di mancato trasferimento ai docenti per email carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2017** (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio), ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle sedi disponibili ed assegnate a docenti con punteggi inferiori ed anche in quelle che non sono state destinate a mobilità nell'a. s. 2018/19**, con grave pregiudizio e danno per l'esponente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Palermo e nelle altre province (Messina e Catania) indicate in domanda con scelte puntuali e con scelte puntuali degli ambiti, nonostante fossero vacanti al termine dei movimenti ed erratamente non destinate a trasferimento, come avvenuto in provincia di Messina.

§ § §



**Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle
procedure di mobilità adottate dal MIUR**

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.30) ha ritenuto che:

- “... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ..”;

- “... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. ..”;

- “... La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.”

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda ...”.

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l'annullamento dell'ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in



altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.31) ha censurato l'algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto *"... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda..."*.

§ § §

Sul criterio "misto" e sul mancato criterio del rispetto del punteggio

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha erratamente determinato il mancato trasferimento della ricorrente, ed ha dato luogo nella province di Messina, Catania e Palermo, al trasferimento di **diversi docenti, senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, che sono stati trasferiti in sedi richieste dall'esponente con preferenza puntuale e sintetica**, come argomentato in premessa.

L'illegittimo ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che *"i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Il principio corretto del punteggio più alto è, nei fatti, annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante **graduatorie, non rese note**, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR crea *"più graduatorie"* tra i docenti



interessati e adotta un criterio “*numerico posizionale*”, sulla base delle scelte e delle indicazioni espresse in domanda da ciascun docente, per la costituzione di “*plurime graduatorie*”, nelle quali non è prevalente il criterio del punteggio.

Il MIUR, peraltro, non pubblica tali migliaia di graduatorie, con la conseguenza che i partecipanti alla mobilità non conoscono il posizionamento nelle stesse, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine.

Infatti il MIUR al termine dell’elaborazione ignota, pubblica e rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali di ogni procedura di raffronto tra sede espressa, posizione delle sedi nelle domande e punteggio di ogni docente.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di TERMINI IMERESE con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel presentimento n.111/2017.

Il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri, in quanto “*questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l’allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza” senza prevedere un’aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendersi tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione*”.

Secondo il Tribunale di Termini Imerese: “*Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre l’ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).*”



Sull'illegittimità del criterio "misto" si segnala anche la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: ***"... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)"***.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha, altresì, censurato il criterio "misto" affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto ***"non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso"***.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del "criterio misto" della c.d. "preferenza numerico – posizionale" è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre). In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione "al buio", senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: *"... avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti*



concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

Secondo l'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia.

Secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le “scelte puntuali” di scuole o ambiti, infatti la scuola o l'ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile.

Tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la parte ricorrente.

§ § §

**Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)
e buon andamento (artt. 97 Cost.)**

In tale contesto, non v'è chi non veda **l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle prime sedi indicate, anziché quello provinciale nella regione di titolarità, e non sarebbe stato superato da numerosi altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.



Tutti gli aspiranti, compresa la parte ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2018/19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Il CCNI 2017 prorogato all'a. s. 2018/19, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciali che interprovinciali, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5.**

Le operazioni di mobilità poste in essere dal MIUR sono viziate da una grave mancanza di trasparenza dovuta anche alla **mancanza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

Anche per l'a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata effettuata senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che tutti i docenti, compresa la parte ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli “errori” determinati dall'uso di un imprecisato “algoritmo”, che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle



procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della parte ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016/17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del*



provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”*.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.”*

Il mancato trasferimento interprovinciale della parte deducente e le procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19 in provincia di Messina, sono viziate dall'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni e nei criteri e metodi di scelta di assegnazione dei docenti delle sedi disponibili.

§ § §



B) Diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento pre – ruolo, svolto nelle scuole paritarie nelle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19 e relativa disapplicazione della illegittima limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato – Diritto della docente ad avere riconosciuto nella ricostruzione il servizio pre ruolo nella scuola paritaria – Violazione dell’art.11 della legge 124/99 – Violazione del D.L. 255/01, convertito in L. 333/01, della L. 62/2000 e di ogni altra normativa che prevede l’equiparazione tra il servizio svolto dai docenti nella scuola pubblica e privata/paritaria - illegittimità del mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale.

Come ampiamente argomentato in premessa, la ricorrente, in apposito documento allegato alla domanda di trasferimento interprovinciale presentata per l’a. s. 2018/19, ha dichiarato di avere prestato 2 anni di servizio d’insegnamento pre – ruolo, nella c. d. c. A037 (oggi A019) Filosofia e Storia, presso il **Liceo Socio Psico Pedagogico “E. Scibilia” di Capo d’Orlando (Me), dichiarato paritario con D.Ass. n.1141/XI del 17.12.2004**, per i seguenti periodi, tutti superiori a 180 giorni, come da certificato in atti (all. n. 7):

- per l’a. s. 2007/08: dal 22.09.2007 al 10.07.2008;
- per l’a. s. 2008/09: dal 16.09.2008 al 30.06.2009;

In maniera illegittima il MIUR non riconosce nelle operazioni di mobilità il servizio d’insegnamento svolto dai docenti nelle scuole paritarie ed illegittimamente non ha convalidato n. 12 punti, ovvero n.6 punti per ogni anno di attività d’insegnamento pre ruolo svolta in tale tipologia di scuola, alla domanda di mobilità per l’a. s. 2018/19, con la conseguenza che la ricorrente ha partecipato alle procedure in contestazione con un punteggio inferiore rispetto a quello spettante.

La deducente, infatti, ha concorso alle procedure di trasferimento interprovinciale con 91 punti anziché con 103 (punti 91 convalidati, oltre 12 punti per servizio pre ruolo nella scuola paritaria).

Il riconoscimento spettante di tale punteggio deriva dalla modifica effettuata dalla **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”**, che ha **sostituito** le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE -PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l’unica categoria di **SCUOLA PARITARIA**.



Con l'introduzione di tale normativa è stato riconosciuto, infatti, un unico sistema nazionale d'istruzione, costituito da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.

Parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle predette scuole con un reclamo in autotutela, rimasto senza riscontro.

Il Miur, in maniera del tutto illegittima, non riconosce il servizio pre ruolo prestato dai docenti in istituti paritari nelle operazioni di mobilità.

Sulla questione si è recentemente pronunciato il **Consiglio di Stato con ordinanza (RG Ric. 06289 / 2017 del 10.11.2017)** che si allega al n.15, che ha statuito ***“per l’annullamento dell’O.M. n 241 dell’8.4.2016, nella parte in cui è stato attribuito un minore punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre – ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate ...”*** ed ha accolto la istanza cautelare avanzata.

Tale decisione, dimostra l'illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio e di tutti gli altri diritti discendenti dall'aver svolto l'attività d'insegnate in una scuola privata equiparata a quella statale, con la conseguente disapplicazione delle disposizioni contrarie, nel rispetto del generale potere del Giudice Ordinario di dichiarare illegittimo l'atto al fine di tutelare il diritto soggettivo della parte ricorrente.

Tale potere, riconosciuto in maniera costante dalla giurisprudenza, deriva dalla legge n. 2248 del 1865 e dall'art. 63 comma 1 del decreto legislativo 165/2001, senza contrasto di giurisdizione.

I contratti collettivi (vedi CCNI 2017, così come i precedenti), nella premessa della sezione **“NOTE COMUNI”**, riportate in calce alla **“Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente”**, in maniera illegittima stabiliscono che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:***

- fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;*
- nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;*
- nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).”*

Il diritto dell'esponente al riconoscimento nella procedura di mobilità degli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria è riconosciuto, oltre che



dall'applicazione della normativa vigente che equipara l'attività d'insegnamento tra le scuole pubbliche e private, anche dalla più recente giurisprudenza, che si esprime in tal senso in maniera costante.

Sul punto è intervenuto il **Tribunale di Verbania** che, con l'ordinanza di accoglimento totale n. cron. 711/2017 del 5.07.2017, resa nel procedimento n.142/2017 R.G., che ha ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto dalla docente ricorrente nella scuola paritaria, ***“non essendovi ragione di discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”***, ed ha ordinato all'amministrazione convenuta di valutare il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria nella stessa misura di quello statale nelle operazioni di mobilità impugnate.

Tale provvedimento richiama la normativa vigente sulla parità scolastica, di seguito evidenziata, alla quale il MIUR illegittimamente non si uniforma e disapplica nella contrattazione sulla mobilità, che è norma pattizia di rango inferiore.

La legge n.62/2000 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Le scuole private, al fine di ottenere la parità sono state sottoposte a rigide prescrizioni previste dalla L. n.62/00, dalla successiva L. n.27/06, dalla C.M.163 del 15.06.2000 e dai D.M. n.267/07 e n.83/08), con personale docente abilitato e sottoposto al CCNL.

L'art. 2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

La prevista equiparazione tra gli anni di servizio svolti nelle scuole statali e paritarie ha determinato, in egual misura, il punteggio attribuito ai docenti nelle graduatorie ad esaurimento valide per l'assunzione a tempo indeterminato, mentre in maniera illegittima viene negata nelle operazioni di mobilità del corpo docente e di ricostruzione della carriera.

L'accoglimento della presente domanda può avvenire **in adesione all'orientamento giurisprudenziale attuale, fatto proprio dai vari Giudici, tra i quali il Tribunale di Milano (provvedimenti del 20.07.2016 – est. Saioni, in atti, e del 06.09.2017 – est. Locati, sentenza 17 febbraio**



2017), che propende per tale riconoscimento, in quanto, senza alcun dubbio, **l'art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.**

Ogni contraria decisione discriminerebbe l'esponente rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento del maggiore punteggio per il solo fatto di avere proposto ricorso davanti a autorità giudiziarie con orientamenti diversi.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in maniera unanime, riconosce che il servizio svolto nelle scuole paritarie italiane deve essere conteggiato anche ai fini delle operazioni di mobilità.

Ne sono prova, oltre alla predetta ordinanza del Tribunale di Verbania, la sentenza n.64/2014 del Tribunale Lavoro Rimini, nonché l'orientamento in tal senso del Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 C.P.C. Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico, che fanno anche riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002); sentenza del Tribunale di Prato R.G. n. 680/2017 n. cronol. 503/2018 del 05/03/2018.

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n.1102/2002 ha chiarito come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”.

La mancata equiparazione effettuata del Ministero nel CCNI, è errata ed è ricollegabile all'uso di una terminologia vetusta, che ha dato luogo ad un errato mancato riconoscimento di un tipo di servizio, quello svolto nella scuola paritaria, che, invece, lo stesso MIUR riconosce per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e che consente il rilascio di validi diplomi conclusivi di ogni ciclo scolastico, in perfetta equiparazione con l'attività svolta nella scuola pubblica.

Sul punto, si segnala **l'Ordinanza del 20.03.2017 del Tribunale di Forlì** resa nel giudizio 709/2016 RG, secondo cui non si può fare richiamo agli art. 360 comma 6 e art. 485 del D.lgs. 297/94 per escludere la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto **“la suddetta disposizione di legge, facente uso**



della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione dei confronti delle rinominate e ancor più rigidamente disciplinate scuole paritarie”.

Il medesimo Tribunale, a supporto del riconoscimento del punteggio svolto nella scuola paritaria nelle operazioni di mobilità, continua citando il D.L. 250 / 05, che all'art.1 – bis prevede che **“le scuola non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”**, e richiama la nota n. 0069064 del 4.08.2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale la L. 62 /2000 **“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.lgs. 16.4.1994 n.297, ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”**.

Risulta decisiva, pertanto, al fine di una corretta valutazione della questione, la normativa di cui all'art. 1 della L. 62/2000, la quale ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari rispetto a quelli statali, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto in tali istituti.

La Sentenza emessa dal **Tribunale di Salerno** in data 20.09.2017, nel procedimento n.4571/2017, **riassume l'orientamento maggioritario che riconosce il punteggio per gli anni di servizio svolto nelle scuole paritarie anche nelle operazioni di mobilità.**

Il Tribunale di Salerno parte dal presupposto che la legge 62/2000 ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali che svolgono un servizio pubblico e continua affermando che: **“Alla luce di tale principio la circolare ministeriale numero 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitanti ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale**



per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore“, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto alle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. **L'articolo 2 comma 2 del D.L. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.** Per cui non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, non solo la formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. **Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente.** ... Il giudicante ritiene di aderire a quella giurisprudenza di merito secondo cui “al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del decreto legislativo 297 del 1994, ove si prevede il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate“ (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica dell'epoca adottata per indicare gli anni scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie. **Lo stesso decreto legislativo 250/2005 (convertito in L. 27 del 2006), all'articolo 1 bis (norme in materia di scuole non statali), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capitolo I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000, numero 62, e di scuole non paritarie. Anche la giurisprudenza amministrativa avuto modo di chiarire come la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa (Consiglio di Stato sentenza numero 1102 del 2002).** Pertanto, ad avviso dello scrivente, la citata **legge 10 marzo 2000 numero 62** che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare



le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dei docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Siffatta equiparazione trova ulteriore conferma del disposto **dell'articolo 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001** che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che **“servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, numero 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**; dal richiamato articolo 1 bis del D.L. 250 del 2005 (convertito in legge 27 del 2006).

I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. n.370 del 1970, in quanto attributive di uno speciale beneficio avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva volta ad un'applicazione oltre ai casi presi in considerazione della lettera della norma. Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa **Corte Costituzionale è intervenuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate.** ... Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza, bensì dalla diversa natura del precedente datore pubblico.

Ebbene, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che la “qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della L. 10 marzo 2000 n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art.1, che riferisce la parità alle “scuole”, collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della L. 62 del 2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento” (cfr. Consiglio di Stato 194 del 2009). Pertanto, escludendo la su indicata parità -ma per il personale ATA – ha ancora precisato che l'attività di insegnamento è l'unica attività “che viene obiettivamente



logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio della pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità". Anche alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, **risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto nelle scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati.**

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Di talché, vanno disapplicate - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata - le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente previo riconoscimento di ulteriori ...".

Chiamato a rispondere della medesima questione, anche il **Tribunale di Napoli** ha condiviso tale orientamento, chiarendo che "in tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto presso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo punteggio. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario" (**Tribunale Napoli, sez. fer., 06/09/2016**).

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine al riconoscimento del servizio pre ruolo nelle scuole private paritarie

Di analogo tenore è la sentenza del **Tribunale di Patti – Sez. Lavoro**, n. 1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 RG, nella



quale viene stabilito che il mancato riconoscimento del punteggio nella scuola paritaria è *“in violazione con quanto previsto dalla legge n. 62/00 (art. 1) che ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che questo Tribunale ritiene di condividere e richiamare (Trib. Caltagirone, 11 luglio 2016; Trib. Milano, 20 luglio 2016).”*

La predetta Sentenza si uniforma a quanto in precedenza stabilito dal **Tribunale di Milano** che, nell’ordinanza di accoglimento resa nel procedimento n.6202/2016 del 20.07.2016, ha riportato quanto statuito dal **Tribunale di Caltagirone** nell’Ordinanza emessa in data 11.07.2016, in esito al procedimento n. 535/2016 RG, che, a sua volta, ha disposto la disapplicazione di quanto previsto nelle “note comuni” allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l’a. s. 2016/17, nella parte in cui dispone che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, ed ha ordinato all’amministrazione scolastica di ***“valutare nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in un istituto scolastico paritario dall’a. s. 2006/07 all’a. s. 2013/14, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità”***.

Quanto sopra è sufficiente a censurare il mancato riconoscimento del maggiore punteggio spettante alla docente per il servizio pre - ruolo svolto nelle scuole private paritarie.

Se il MIUR avesse attribuito alla domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente nell’a. s. 2018/19 il maggior punteggio per il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, la docente avrebbe potuto ottenere il trasferimento richiesto.

§ § §

Sul diritto al conteggio del servizio pre – ruolo in maniera paritaria rispetto ai docenti a tempo indeterminato

Sul punto si richiama la **sentenza del Tribunale di Patti resa nel procedimento n.2617/2015 RG**, su istanza della scrivente difesa.

Il Giudice del Lavoro ha chiarito che: *“Sotto il profilo normativo, occorre prendere le mosse dai principi affermati nell’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (attuata nell’ordinamento interno con il decreto legislativo numero 368 del 2001), che alla clausola 1 lettera a) stabilisce*



come obiettivo fondamentale è quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

In particolare, la successiva clausola 4, intitolata “Principio di non discriminazione”, precisa, in primo luogo, che lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato ed, in secondo luogo, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relative a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi in cui la differenziazione sia giustificata da motivi di carattere oggettivo.

È pacifico che il principio di parità di trattamento, previsto quale obiettivo dell'accordo della clausola uno ed espressamente sancito nella clausola 4, costituisca principio generale del diritto comunitario, in quanto norma che stabilisce prescrizioni minime di tutela non suscettibili di interpretazione restrittiva.

Il contenuto incondizionate e sufficientemente preciso della clausola 4, comportante l'efficacia diretta della disposizione comunitaria, e tale da legittimare i singoli ad invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale (così CGGUE, 15 aprile 2008, numero 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione), il quale, qualora non sia possibile un'interpretazione della norma nazionale conforme alle prescrizioni della clausola, è tenuto ad applicare integralmente la disposizione comunitaria, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difforme. Inoltre l'CGUE (sentenza 18 ottobre 2012 in cause riunite da C302/11 a C305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che nulla osta ad una normativa nazionale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano prese in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua supposizione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive e che il semplice fatto che lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.



Gli scatti di anzianità hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente alla protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue forza dello svolgimento della propria prestazione.

Nel caso di reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetta quello dei colleghi di fare anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo determinato, sicché la mancata attribuzione degli scatti di anzianità costituisce disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamata.

Va inoltre osservato che, in base alla disciplina contrattuale del comparto scuola, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiati e che il passaggio tra una posizione stipendiaria dell'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assorbimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa.

Infine, va considerato che in base alla normativa interna sul riconoscimento dei servizi per il ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo del personale docente, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (cfr. Articolo 489 co.1 decreto legislativo n.297/94), e tale disposizione, a norma dell'articolo 11 comma 14 legge 124/99, e da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno 1974-1975 e considerato come anno scolastico intero se avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato in interrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con esclusione quindi delle supplenze temporanee, quando cioè il dipendente è stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuità tra un'assunzione e l'altro.

Soltanto in questo caso infatti, la natura la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative, nonché la maturazione dell'esperienza professionale non differiscono, di fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Quanto sinora esposto trovato recentemente



autorevole avallo nella pronuncia N.22558 del 7 novembre 2016 della Cassazione che ha esposto il seguente principio di diritto: “la clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/C, in diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiare prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali lavoro succedutisi nel tempo.

Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

La legge 11 luglio 1980 n. 312, art.53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, decreto legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 69, comma 1, e articolo 71, dal CCNL 4 agosto 1995 dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza Limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

Ne deriva il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con il conteggio e fini economici e normativi, dell’anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale e di non parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato.”

La Sentenza del Tribunale di Patti sopra riportata, è sovrapponibile al caso in esame e dimostra il diritto della ricorrente ad avere riservato il medesimo trattamento dei docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato per il conteggio definitivo degli anni di servizio pre –ruolo che sono stati riconosciuti nella ricostruzione di carriera e per quelli che saranno altresì accertati e riconosciuti nel presente giudizio, con la conseguenza che nessuna differenza nel conteggio tra anni d’insegnamento svolti in ruolo e quelli pre – ruolo deve essere effettuata dal Ministero.

Sul recente orientamento del TAR Lazio – sentenza del 31.12.2018

Il TAR Lazio – Roma con sentenza n.12628 Reg. Prov. Coll. resa nel procedimento n.6769/2018 Reg. Gen. (allegato n.49) ha statuito che “è illegittima l’esclusione dell’attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità dell’amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in



sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Milano e del Tribunale di Forlì in ordine al riconoscimento degli anni scolastici di servizio pre ruolo svolto nella scuola privata paritaria e legalmente riconosciuta

Il Tribunale di Milano con Sentenza n. 2268/2017 pubblicata il 06.09.2017 nel procedimento n.13465/2016 R.G. ha riconosciuto il diritto al computo, “agli effetti della progressione di carriera”, ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, di tutti gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria da parte del docente ricorrente, con ogni conseguenza di legge ai fini del relativo decreto di ricostruzione di carriera, ed ha dichiarato nulla la disposizione del CCNI 2016 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, con argomentazioni di diritto analoghe a quelle sopra riportate, che costituiscono l'orientamento giurisprudenziale maggioritario. (allegato n.53)

Anche il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 214/2017 del 18.07.2017, resa nel procedimento n. 195/2015 R.G. (allegato n.54), ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al **computo degli anni di servizio prestati in pre ruolo nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, con la condanna del Ministero al riconoscimento ai fini dell'anzianità e della progressione di carriera gli anni indicati in ricorso, ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994** e a pagare le relative eventuali differenze retributive, maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Secondo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, infatti, “Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, delle disposizioni che escludono qualsiasi attribuzione di punteggio per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari o parificati (stando in quest'ultimo caso all'interpretazione sopra indicata degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.Lgs. n. 297/94); peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.”



C) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

Il CCNI 2017, al comma 1 dell'art. 1 "CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO", richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che all'art. 4 comma 2 e all'art.10 ha *"fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola"*, e precisa che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'a. s. 2017 / 18 sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. "Testo Unico della Scuola).

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto "quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi".

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**



La violazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità interprovinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.L.vo 297/94, né della L.107/2015, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.**

Nel caso in esame la ricorrente è stata danneggiata dalla norma contrattuale pattizia che, in violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, ha previsto l'accantonamento del 60% dei posti residui al termine della fase provinciali per immissioni in ruolo.

§ § §

D) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER L'A. S. 2018/19 A CAUSA DELL'IRREGOLARITA' E DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI.

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità della mobilità professionale nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, indicati dalla ricorrente nella domanda di trasferimento.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede.

Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.



Nello specifico, il passaggio di cattedra permette di chiedere una classe di concorso/tipo di posto diversi da quello di titolarità, senza modificare il grado di istruzione, mentre il passaggio di ruolo è volto a modificare l'ordine o grado di istruzione di titolarità.

Come riferito in premessa, in esito alle procedure del 13.07.2018, in provincia di Palermo, il Prof. Brugaletta Vincenzo, ha ottenuto il **passaggio di cattedra provinciale** nell'ambito 0018, **dal posto normale della c.d.c. A018 Filosofia e Scienze umane, al posto di sostegno della scuola secondaria di II grado**, con 91 punti e senza precedenza di legge, superando la ricorrente che con il medesimo punteggio convalidato, ovvero con punteggio superiore pari a 103 punti, con il riconoscimento dei due anni di servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, avrebbe dovuto ottenere prioritariamente il trasferimento richiesto con settima scelta puntale in tale ambito.

Nell'elenco dei movimenti pubblicati, peraltro, **non è riportata la classe di concorso nella quale tale docente ha ottenuto il passaggio di cattedra**, con grave carenza di trasparenza delle operazioni di mobilità, che accomunano il trasferimento ottenuto dalla Prof.ssa Giracello al passaggio di cattedra del Prof. Brugaletta, in quanto in entrambe i casi il MIUR riportata nell'elenco pubblicato, esclusivamente la variazione della titolarità dal posto normale a quello di sostegno, senza specificare qual è stata la classe di concorso nella quale ha trovato posto il passaggio di cattedra di tale docente.

Sul punto, **il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.)** ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto: *“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto **il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee**, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all'altra comporta invece l'applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è*



impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”.

Secondo la predetta decisione del Consiglio di Stato, il MIUR avrebbe dovuto “premiare la maggiore professionalità” dell’esponente, già titolare nel posto di sostegno, e trasferirla in provincia di Palermo, nell’ambito 0018.

La mobilità professionale, infatti, può essere richiesta esclusivamente da docenti in possesso di requisiti ben precisi al momento di presentazione della domanda, come indicato nell’art.4 del CCNI 2017 prorogato per l’a. s. 2018/19, che corrispondono al superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza ed al possesso di specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto, o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, al possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Sul possesso di tali requisiti non è richiesta una esplicita dichiarazione nel modulo di domanda predisposto dal MIUR, né è prescritto, dall’O.M. attuativa del CCNI 2017 per l’a. s. 2018/19, l’obbligo di effettuare specifica dichiarazione da allegare alla stessa, lasciando discrezionalità al docente ed all’USP che convalida la domanda sulla verifica del possesso dei requisiti.

Per tale ragione numerosi docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per l’a. s. 2018/19 non sono messi nelle condizioni di potere verificare la correttezza della mobilità professionale operata dal MIUR, che negli **elenchi – bollettini, riportata solo l’avvenuta mobilità professionale, ma non chiarisce se il docente è in possesso dei requisiti prescritti.**

Il Prof. Brugaletta, con il passaggio di cattedra, ha variato la classe di concorso d’insegnamento, che non è stata resa nota dal MIUR nella pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità, ed ha altresì ottenuto il passaggio dal posto normale al posto di sostegno presso l’ambito 0018 (PAPS05000C - ALBERT EINSTEIN), con il conseguente superamento della ricorrente, che era già titolare nel posto di sostegno, prima della presentazione delle domande di trasferimento, e che, per la maggiore esperienza determinata dal maggiore numero di anni d’insegnamento nel sostegno, avrebbe avuto diritto ad ottenere il trasferimento in provincia di Palermo, anche in considerazione del punteggio posseduto, pari a 91 punti convalidati ai quali il MIUR avrebbe dovuto aggiungere altri 12 punti per il servizio pre ruolo volto nella scuola paritaria.



Lo scorrimento della graduatoria del sostegno, pertanto, è stato illegittimamente subordinato al soddisfacimento prioritario del passaggio di cattedra di un docente.

§§§

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto di SOSTEGNO della scuola secondaria di II grado, presso la Provincia di Palermo, nell'ambito Sicilia Ambito 0022, nel Comune di Cefalù (PA) o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, secondo l'ordine delle sedi elencate in domanda, ovvero come per legge, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nel **posto di SOSTEGNO della scuola secondaria di II grado**, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, presso **l'I.I.S. "MANDRALISCA" di Cefalù (PA) – cod. PAIS00200N, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o in provincia di Messina, o in Provincia di Catania**, o nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, ovvero come per legge, il tutto con il riconoscimento e l'applicazione del maggiore punteggio alla stessa dovuto per i due anni scolastici di servizio pre - ruolo svolti nella scuola paritaria e con il riconoscimento di complessivi 103 punti nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19, e della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;

2) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei due anni scolastici di servizio pre - ruolo svolto nelle scuole paritarie, così come indicato in ricorso e nelle certificazioni di servizio allegate, con la disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, con **l'attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e con l'aggiunta, relativamente alle procedure di mobilità dell'a. s. 2018/19, di 12 punti al punteggio convalidato pari a 91 punti**, e di conseguenza accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta **ricostruzione di carriera, che deve essere integrata/modificata** con



l'aggiunta dei predetti periodi di servizio d'insegnamento pre – ruolo nella scuola paritaria, effettivamente svolto dalla docente negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, e per l'effetto ordinare al MIUR di procedere al compimento dei relativi atti ai fini giuridici, economici e previdenziali, con il conteggio, ai fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto, come richiesto, che deve essere effettuato in misura integrale e paritaria rispetto ai docenti - lavoratori a tempo indeterminato;

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec ai fini della elezione del domicilio digitale è massimilianofabio@pec.giuffre.it, e che il proprio fax è 0941 701160.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di:

- 1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento della ricorrente nell'a. s. 2018/19 è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà della assegnazione è stato rispettato o meno, relativamente al posto di sostegno della scuola secondaria di II grado;
- 2) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva ed il punteggio alla stessa spettante per il servizio pre – ruolo prestato (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso) nelle scuole paritarie, sia ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera dell'esponente, nel rispetto del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante, secondo quanto indicato nel presente atto;
- 3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel



posto di sostegno della scuola secondaria di II grado nel rispetto del maggiore punteggio effettivamente dovuto e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto;

4) svolgere ogni accertamento necessario alla corretta ricostruzione di carriera, volto al corretto riconoscimento del servizio d'insegnamento pre - ruolo svolto da parte ricorrente, al fine di determinare i relativi anni da integrare o modificare, con il conteggio, ai fini economici e normativi, dell'effettiva anzianità di servizio pre-ruolo spettante, che deve essere effettuata in misura integrale e paritaria rispetto ai docenti - lavoratori a tempo indeterminato, con il calcolo delle eventuali differenze retributive dovute per la corretta ricostruzione di carriera.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Documento d'identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato;
- 4) Attestato assegnazione provvisoria a.s. 2018/19 rilasciato dall'Istituto "Ugdulena" di Termini Imerese (PA)
- 5) Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2018/2019 con allegati;
- 6) Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2018/2019 convalidata;
- 7) Certificati di servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria;
- 8) Email mancato trasferimento a. s. 2018/19;
- 9) Reclamo in autotutela;
- 10) Decreto e Elenco trasferimenti USP Palermo relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 11) Decreto e Elenco trasferimenti USP Catania relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 12) Decreto e Elenco trasferimenti USP Siracusa relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 13) Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 741/2018 pubblicata il 14.11.2018, resa nel procedimento n. 111/2017 R.G.;
- 14) Certificazione medica endocrinologica del 22.04.2017;
- 15) Ordinanza del Consiglio di Stato n.4845/2017 del 10.11.2017 – sul servizio nella scuola paritaria;
- 16) Decreto ripartizione delle immissioni in ruolo di tutti i gradi e ordini d'istruzione della provincia di Messina per l'a. s. 2018/19;
- 17) Elenco dei posti in deroga di sostegno in provincia di Messina per l'a. s. 2018/19;



- 18) Decreto prot. n. 11908 del 13.08.2018 dell'USP – At Messina, relativo all'assegnazione delle sedi d'incarico triennale (passaggio da ambito a scuola) ai docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Messina a seguito di mobilità per l'a. s. 2018/19 – posti normali e di sostegno della scuola secondaria di II grado;
- 19) Decreto e Elenco trasferimenti USP Messina relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 20) Decreto dell'U.S.P. - A.T. Messina n.9875 del 10.07.2018 relativo a elenco ORGANICO dell'autonomia (di diritto – di sostegno e di potenziamento) – a. s. 2018/19 – scuola secondaria di II grado.
- 21) Cattedre disponibili per passaggio da ambito a scuola pubblicato dall'U.S.P. - A.T. Messina il 17.07.2018;
- 22) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 23) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 25) Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 29) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 30) Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 31) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 32) Ordinanza del Tribunale di Roma – composizione collegiale, n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa nel giudizio n. 42754/2017 R.G.;
- 33) Provvedimento del Tribunale di Milano su rigetto istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati ex art.151 C.P.C., reso nel procedimento n.3987/2017 RG;
- 34) Ordinanza del Tribunale di Roma cronol.118894/16, proc. n. 39830/2016 RG;
- 35) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018 resa nel procedimento n.42432/2017 R.G.;
- 36) CCNI dell'11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 37) OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 38) CCNL Scuola 29 novembre 2007;



- 39) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
 - 40) CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
 - 41) CCNI del 28.06.2018 relativo a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2018/19;
 - 42) Ordinanza del Tribunale di Forlì n.709/2016 RG;
 - 43) Sentenza del Tribunale di Salerno del 28.04.2017 – Scuole Paritarie;
 - 44) Ordinanza del Tribunale di Milano n°6202/20016 RG del 20.07.2016;
 - 45) Ordinanza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, n°535/2016 dell'11.07.2016;
 - 46) Decreti di esecuzione da parte dell'USP – At Messina di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'anno 2017;
 - 47) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83/2017 resa nel procedimento n.614/2016 R.G.
 - 48) Ordinanza del Tribunale di Verbania del 5.07.2017, resa nel giudizio n.142/2017;
 - 49) Sentenza del TAR Lazio del 31.12.2018 su riconoscimento punteggio scuola paritaria;
 - 50) Autocertificazione dello stato di famiglia;
 - 51) Email mancato trasferimento nell'a.s. 2016/17;
 - 52) Decreto dell'USP Messina di esecuzione sentenza docente Paradiso Rosa del 29.08.2018;
 - 53) Sentenza del Tribunale di Milano n.2268/2017, resa nel procedimento n.13465/2016 R.G.;
 - 54) Sentenza del Tribunale Forlì n.214/2017 del 18.07.2017, resa nel procedimento n. 195/2015 R.G.
- S.J.L.
Sant'Agata di Militello, 08.01.2019.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO



Il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 08.01.2019.

Avv. Massimiliano FABIO

